

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MARZO 1981

Presidenza del Presidente DE CAROLIS
indi del Vice Presidente TROPEANO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme in materia di fallimento di piccola impresa » (519), d'iniziativa dei senatori Rosi ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE:

— De Carolis (DC)	Pag. 231
— Tropeano (PCI)	233, 234, 235
Coco (DC)	234, 235
DI LEMBO (DC)	234
FILETTI (MSI-DN)	234
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	232, 234, 235
SICA (DC), relatore alla Commissione	232, 235

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme in materia di fallimento di piccola impresa » (519), d'iniziativa dei senatori Rosi ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di fallimento di piccola impresa », d'iniziativa dei senatori Rosi ed altri.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 19 novembre 1980. Comunico che la Commissione industria ha fatto pervenire il suo parere, nel quale dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S I C A, *relatore alla Commissione*. I colleghi intervenuti nella discussione hanno tutti espresso, in linea di massima, la loro adesione al disegno di legge. Solo i senatori Filetti e Tropeano hanno avanzato proposte di modifica. Il primo ha ritenuto opportuno portare a lire cinque milioni il limite di valore stabilito dall'articolo 2 per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che dall'articolo in esame è fissato in lire 3.500.000. Come relatore, ho ritenuto opportuno presentare un emendamento in proposito accogliendo in parte la proposta del senatore Filetti, che ritengo sia meritevole di attenzione, cioè proponendo che il valore degli atti previsti dal secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto n. 267 sia elevato a 4 milioni.

Il senatore Tropeano ha espresso alcune perplessità circa il secondo comma dell'articolo 1, là dove si stabilisce che, quando la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente non è stata presentata, deve essere considerato piccolo imprenditore chi esercita una attività commerciale con un capitale investito non superiore a 15 milioni. Non ha però presentato alcun emendamento in proposito. Ritengo, da parte mia, che la dichiarazione circa il volume d'affari prevista dal primo comma dell'articolo 1 non debba riguardare solo l'ultimo anno solare, bensì gli ultimi tre: ciò per evitare che si determini da parte dell'esercente l'attività commerciale una situazione tale da rendere applicabile la non dichiarazione di piccolo imprenditore ai fini della dichiarazione fallimentare.

Ho quindi formulato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1, ritenendo nel contempo opportuno estendere le norme che si riferiscono ai piccoli imprenditori non

solo a coloro che svolgono attività commerciale, ma anche a coloro che svolgono attività artigianale, perchè si è avuto modo di rilevare un'incertezza giurisprudenziale in merito: non è infatti definito se l'artigiano anche con volume d'affari medio superiore ai 10 milioni o con capitale investito superiore ai 15 milioni possa o meno essere considerato piccolo imprenditore. Nell'emendamento, quindi, la norma è estesa non solo agli esercenti l'attività commerciale ma anche agli esercenti l'attività artigianale.

Credo che, con le modifiche proposte, il disegno di legge possa essere sollecitamente approvato. Come è noto, tra l'altro, della sua urgenza si sono resi interpreti numerosi esponenti del mondo forense e giudiziario.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si propone a sua volta di presentare un emendamento tendente alla elevazione del capitale stabilito nel disegno di legge, nell'intento di adeguare i riferimenti normativi agli attuali valori monetari. Inoltre, dichiarando di accettare l'emendamento all'articolo 2 preannunciato dal relatore, il Governo fa presente che è necessario modificare, oltre all'articolo 35, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche l'articolo 206 dello stesso decreto che in materia prevede l'autorizzazione per il commissario, da parte dell'autorità competente, all'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione. Infatti il secondo comma di tale articolo 206 stabilisce: « Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila, e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza ».

Il suddetto limite, risalendo alla data di emanazione del citato decreto, cioè al 16 marzo 1942, appare non rispondente ai reali valori attuali della moneta; pertanto il Governo, con un articolo aggiuntivo, proporrà che sia portato a lire 4 milioni.

**Presidenza
del Vice Presidente TROPEANO**

P R E S I D E N T E Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, hanno dichiarato per il precedente anno solare un volume d'affari non superiore a lire 6 milioni, sempre che nell'azienda risulti essere stato investito un capitale non superiore a lire 15 milioni

Quando la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente non è stata presentata, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire 15 milioni.

In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali ».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dai seguenti:

« Sono considerati piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale o artigianale che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, hanno dichiarato per i precedenti tre anni solari un volume medio di affari non superiore ai 10 milioni, sempre che nell'azienda risulti essere stato investito un capitale non superiore a lire 15 milioni.

Qualora non si è avuta dichiarazione per i tre anni precedenti si fa riferimento alle

dichiarazioni per i precedenti due anni, o, in mancanza ancora, alla dichiarazione per l'anno precedente.

Quando anche per quest'ultimo anno non è stata presentata la suindicata dichiarazione, sono considerati piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale o artigianale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale superiore a lire 15 milioni.

In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali ».

Il senatore Coco ha presentato a sua volta un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« Ai soli effetti del presente decreto sono considerati piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale quando: 1) hanno investito nell'azienda un capitale non superiore a lire 30 milioni; 2) è stato accertato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per i tre anni solari precedenti alla richiesta di fallimento, un volume medio di affari non superiore a lire 10 milioni.

Se questo accertamento non è stato eseguito, per uno o più dei predetti tre anni si tiene conto, per quelli in cui manca, della dichiarazione presentata dall'imprenditore.

Se l'attività è iniziata da meno di tre anni la media si opera dal tempo in cui è iniziata.

Quando l'imprenditore non ha presentato dichiarazione ai fini dell'IVA si tiene conto soltanto del capitale investito.

In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali ».

Infine, il Governo ha presentato un emendamento tendente a riformulare il primo dei commi sostitutivi contenuti nell'articolo 1 facendo riferimento esclusivamente al capitale investito, che deve essere non superiore a lire 30 milioni.

2ª COMMISSIONE

25° RESOCONIO SIEN. (5 marzo 1981)

D I L E M B O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo più accoglibile l'emendamento proposto dal Governo, e non solo per le discussioni fatte, ma perchè le norme fallimentari sono state emanate dal legislatore per la tutela dei creditori e non per la tutela del fallito. Questo significa che chi ha 30 milioni di capitale investito può essere, comunque, soggetto alle procedure fallimentari indipendentemente dall'accertamento del volume di affari. La norma precedente era stata emanata in costanza di diversa legislazione fiscale e riguardava veramente i piccoli imprenditori, cioè coloro che guadagnavano poco, considerata l'epoca in cui la norma stessa è entrata in vigore, e che avevano un capitale investito veramente modesto. Ritengo che oggi un piccolo imprenditore con un capitale investito di 30 milioni possa essere soggetto alle procedure fallimentari nell'interesse dei creditori, qualunque sia il reddito effettivo o solamente accertato.

Per questo motivo eliminerei la parte relativa alle denunce e agli accertamenti IVA, lasciando soltanto la parte relativa al capitale investito; cioè, come dicevo all'inizio, aderisco all'emendamento presentato dal Governo.

F I L E T T I . Signor Presidente, onorevoli senatori, non credo che si possa condividere l'emendamento Coco perchè sottopone la dichiarazione di un piccolo imprenditore non al verificarsi contemporaneo di due circostanze, ma al verificarsi di una circostanza.

C O C O . No, dell'una e dell'altra.

P R E S I D E N T E . Si è prospettata l'ipotesi in cui manca l'accertamento o la dichiarazione e quindi si tiene conto soltanto del capitale investito. La formulazione sta a precisare « quando concorrono i seguenti requisiti ».

C O C O . Credo che ciò sia specificato bene nei punti primo e secondo; comunque, si possono aggiungere, dopo la parola « quando », le altre: « concorrono i seguenti requisiti ».

F I L E T T I . Se si stabilisce che vi debba essere il concorso dei due elementi sono d'accordo con l'emendamento Coco, anche perchè ritengo che in tal modo non ancoriamo la dichiarazione del piccolo imprenditore ad una dichiarazione di volontà dell'interessato, ma ad un fatto oggettivo: cioè a quello dell'impegno di un determinato capitale nella gestione dell'azienda.

Quindi, l'accertamento del capitale lo facciamo derivare e dalla volontà dell'interessato e da accertamenti che provengono dall'ufficio fiscale.

Poichè con l'emendamento del senatore Coco si vuole raggiungere tale fine, mi dichiaro d'accordo; mi dichiaro altresì d'accordo perchè, precedendo la proposta che mi ero permesso di fare e che è stata fatta propria da parte del Governo, è stato aumentato il capitale investito a lire 30 milioni anzichè a lire 15 milioni, che sarebbe stata una cifra molto esigua rispetto alla svalutazione monetaria per tutte le piccole aziende commerciali.

C O C O . L'emendamento potrebbe allora essere così formulato: « Ai soli effetti del presente decreto sono considerati piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale quando hanno investito nella azienda un capitale non superiore a lire 30 milioni, ovvero è stato accertato o dichiarato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per i tre anni solari precedenti alla richiesta di fallimento, un volume medio di affari non superiore a lire 10 milioni.

Se l'attività è iniziata da meno di tre anni la media si opera dal tempo in cui è iniziata.

In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali ».

L O M B A R D I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Io non sono d'accordo con la parte dell'emendamento che dice: « Se l'attività è iniziata da meno di tre anni... ecc. », intanto perchè è pleonastica e poi perchè, in ogni caso, la conseguenza che comporta è l'aumento delle procedure fallimentari e non opera nella direzione voluta. Si accelera, cioè, una presa d'atto di un processo di difficoltà di piccole

aziende, e non è nel clima dell'economia della disposizione.

S I C A, *relatore alla Commissione*. A mio avviso, ha comunque una funzione esplicativa rispetto al resto dell'articolo. Noi abbiamo due elementi di riferimento: abbiamo detto che si fa riferimento all'uno o all'altro in funzione alternativa, senza dare la preferenza. Il magistrato che deve esaminare una pratica di fallimento, può fare riferimento o al capitale investito o al volume degli affari negli ultimi tre anni. Questo per evitare che vi possa essere una predisposizione da parte del fallendo, per non essere dichiarato fallito, a sottrarsi, come piccolo imprenditore, alle norme in materia fallimentare.

Se aboliamo l'ultima parte, facciamo riferimento soltanto al capitale investito. Potrebbe essere anche il contrario, mi permetto di far notare: il fatto di far riferimento al volume degli affari e non al capitale investito potrebbe essere una remora, e non un incentivo alla dichiarazione di fallimento. Infatti, si potrebbe avere un capitale investito superiore a quello previsto e non avere avuto quel volume d'affari, e la crisi dell'attività commerciale potrebbe dipendere proprio da un minore movimento d'affari, che ha portato ad uno stato di insolvenza.

P R E S I D E N T E. Comunque, gli effetti sono diversi caso per caso.

Vorrei dire, onorevoli colleghi, che a mio avviso le cose sono state complicate nel momento in cui abbiamo voluto fare riferimento non all'anno solare, ma all'ultimo triennio. Questa dilatazione temporale ci ha portato a complicare le cose. Il testo originario del disegno di legge prevedeva il riferimento al solo anno solare precedente. Io credo che la formulazione del testo originario potrebbe essere accettata dalla Commissione; modificando i valori, potremmo mantenere sia il primo che il secondo comma.

S I C A, *relatore alla Commissione*. In questo caso si può veramente preordinare

la mancata applicazione della legge fallimentare. Infatti, per un anno solo è facile fare una dichiarazione fasulla soltanto ai fini di evitare il fallimento. Il riferimento agli ultimi tre esercizi si è scelto proprio per evitare che si possa predisporre qualcosa a favore del fallito.

P R E S I D E N T E. In questo caso resta il requisito dell'investimento. Comunque, io vorrei dire che a mio avviso potremmo ritornare con molta serenità al testo originario del disegno di legge, portando i 6 milioni a 10 milioni e i 15 milioni a 30 milioni; in questo caso, potremmo mantenere anche il secondo comma.

C O C O. Ritiro il mio emendamento.

S I C A, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con l'impostazione data dal Presidente: col suggerimento, però, di introdurre la precisazione che la definizione così data di piccoli imprenditori è valida ai soli effetti del regio decreto n. 267. Pertanto, ritiro l'emendamento da me presentato.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo ritira il proprio emendamento e si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal presidente Tropeano e dal relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a premettere, all'inizio del primo comma del testo sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto n. 267, le parole: « Ai soli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto ».

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento da me presentato, tendente a sostituire, nel primo comma del testo sostitutivo, le parole: « 6 milioni » con le altre: « 10 milioni », e nel

2^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1981)

primo e nel secondo comma del testo sostitutivo, le parole: « 15 milioni » con le altre: « 30 milioni ».

È approvato.

Propongo infine una modifica puramente formale all'ultimo dei commi sostitutivi, tendente a sostituire la parola: « considerati » con l'altra: « considerate ». Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« Ai soli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, hanno dichiarato per il precedente anno solare un volume d'affari non superiore a lire 10 milioni, sempre che nell'azienda risulti essere stato investito un capitale non superiore a lire 30 milioni.

Quando la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente non è stata presentata, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire 30 milioni.

In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali ».

È approvato.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire 3.500.000, la

autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame ».

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole: « lire 3.500.000 » con le parole: « lire 4.000.000 ». Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non superano lire 25 milioni, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Rosi un emendamento tendente a sostituire le parole: « 25 milioni » con le altre: « 30 milioni ». Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

In relazione alle modificazioni introdotte propongo un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 3 il seguente comma, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 155 del regio decreto n. 267:

« Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire 30 milioni, il giudice deve informarne il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti ».

2^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (5 marzo 1981)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

In relazione all'emendamento testè approvato, occorre apportare all'articolo una modifica di coordinamento sostituendo il periodo introduttivo con il seguente: « Il primo e il secondo comma dell'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono sostituiti dai seguenti: ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, con le modifiche approvate, risulta così formulato:

Art. 3.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

« Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non superano lire 30 milioni, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con il procedimento sommario.

Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire 30 milioni, il giudice deve informarne il tribunale,

che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti ».

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 35, in quanto siano di valore indeterminato o superiore a lire 4.000.000 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,35.